

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3” pubblicato sulla G. U. R. S. n. 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i.;

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 169 il quale dispone che *“Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali”*;

VISTA la legge regionale 04 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Provvedimenti in tema di autonomie locali ”*;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica ”*;

VISTA la legge regionale 01 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II ”*;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“ Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;*

VISTA la legge regionale 08 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante “ Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ”*;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale ”*;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6 recante “*Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante “*Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di Sindaco*” ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato “*Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco*”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, recante “*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante “*Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie*”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 recante “*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali*”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, “*Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali*”;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante “*Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali*”;

VISTA la legge regionale 05 maggio 2017 n. 7 recante “*Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali*”;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante “*Norme in materia di enti locali*”;

CONSIDERATO che la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante “*Modifiche alla legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali*”, in particolare l'art. 2, prevede l'applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

VISTO il decreto legge n. 27 del 19 marzo 2025 pubblicato nella G. U. R. I. serie generale n° 67, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*”, il quale detta disposizioni sui giorni e sulla durata delle operazioni di voto, nonché di scrutinio delle schede ed in particolare all'articolo 1 dispone che “*Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.*”;

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la Deliberazione n. 92 del 19 marzo 2025, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per i giorni di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2025, relative all'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante “*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*”, riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta;

CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 19 marzo 2025, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco di cui all'allegato “A” della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;

VISTO il D.P. n. 531/GAB del 12 marzo 2025, con il quale il Presidente della Regione dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale e contestualmente nomina il commissario straordinario del comune di Favignana (TP), fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

VISTO il D.P. n. 532/GAB del 20/03/2025 con il quale il Presidente della Regione dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale e contestualmente nomina il commissario straordinario del comune di Prizzi (PA), fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

VISTO il D.P. n. 533/GAB del 25/03/2025 con il quale il Presidente della Regione dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale e contestualmente nomina il commissario straordinario del comune di Realmonte (AG), fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

VISTO il D.P. n. 534/GAB del 26/03/2025 con il quale il Presidente della Regione dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale e contestualmente nomina il commissario straordinario del comune di Ramacca (CT), fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, che disciplina la fattispecie in trattazione, i comuni suddetti vanno inseriti fra quelli che devono andare al rinnovo degli Organi elettivi nella prima tornata utile, ovvero il prossimo turno elettorale amministrativo ordinario;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'allegato "A", parte integrante del presente decreto, per i giorni di **domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno**, giusta Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 92 del 19 marzo 2025;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, per i giorni di **domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio**, sono fissate le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per i giorni di **domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art.3

L'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3, si riserva di modificare l'elenco "A", allegato al presente decreto.

Art. 4

Ai sensi del combinato disposto dal Decreto Legge n° 27 del 19 marzo 2025 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, rubricato "*Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale*", le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di **domenica 25 maggio, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 26 maggio, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 8 giugno, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 9 giugno, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.**

Art. 5

Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali;

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul Sito Istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n° 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 26 marzo 2025

L'ASSESSORE
On. le Andrea Messina

AMMINISTRATIVE 2025 Allegato A al D.A. n.141 Del 26 marzo 2025								
	Prov.	COMUNI	Ult. Elez.	Scad. Nat.	Proporzionale	Maggioritario	Consiglieri	Sezioni
1	AG	REALMONTE	2020	2026		4.384	12	5
2	CT	CASTIGLIONE DI SICILIA	2022	2027		2.930	10	9
3	CT	PALAGONIA	2022	2027	15.802		16	18
4	CT	RADDUSA	2022	2027		2.848	10	4
5	CT	RAMACCA	2021	2027		10.344	16	12
6	CT	TREMESTIERI ETNEO	2021	2026	19.851		16	19
7	PA	MONTEMAGGIORE BELSITO	2023	2028		2.990	10	4
8	PA	PRIZZI	2022	2027		4.264	12	7
9	SR	SOLARINO	2022	2027		7.578	12	8
10	TP	FAVIGNANA	2020	2026		4.468	12	6
					35.653	39.806	126	92

Commissario straordinario sindaco giunta e consiglio

Sciolto per mafia

Sciolto per mafia

Commissario sindaco, giunta e consiglio

Commissario straordinario sindaco. Giunta e consiglio

Commissario straordinario sindaco e giunta

commissario straordinario sindaco e giunta

Commissario straordinario sindaco, giunta e consiglio

Commissario straordinario , sindaco, giunta e consiglio

Commissario straordinario sindaco, giunta e consiglio

Totale popolazione 75.459

Sistema proporzionale 2

Sistema maggioritario 8